

# proposta di legge n. 265

**(Proposta di legge statutaria)**

a iniziativa del Consigliere Perazzoli

*presentata in data 6 novembre 2012*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1  
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

—————

Signori Consiglieri,

le Regioni ad autonomia ordinaria, sulla base del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, dispongono di potestà statutaria, che possono esercitare con ampia discrezionalità per darsi un autonomo ordinamento interno, pur sempre nel rispetto degli specifici limiti determinati dalla Costituzione e sottolineati con vigore nella sentenza n. 2 del 2004 della Corte Costituzionale. Uno di questi è il limite della potestà statutaria regionale che deriva dalla attribuzione alla legge regionale, non allo Statuto, del potere di determinare la legislazione elettorale regionale, nel rispetto della legislazione nazionale di cornice: in quest'ambito lo Statuto può quindi solo determinare criteri direttivi in conformità alle disposizioni costituzionali.

Un altro dei limiti determinati dalla Costituzione riguarda il potere regionale di disciplinare la forma di governo: le Regioni sono libere di scegliere modalità diverse dall'elezione diretta del Presidente della Giunta, modello legittimamente sostituibile da altri modelli ritenuti politicamente più adeguati.

La presente proposta di legge regionale individua, pertanto, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, un sistema elettorale che agevola la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio e assicura la rappresentanza delle minoranze.

Per quanto attiene la forma di governo, si è ritenuto più adeguato alla realtà regionale introdurre un sistema di tipo "parlamentare".

Si è voluto sottolineare in tal modo il ruolo "primario" di rappresentanza della collettività del Consiglio regionale, motivazione essenziale delle sue funzioni sia legislative, sia di controllo politico sull'esecutivo.

Più precisamente, nella proposta, si prevede che il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti nella seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente del Consiglio medesimo e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione avviene sulla base di candidature presentate dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

Prima della votazione il candidato alla carica di Presidente della Giunta illustra al Consiglio regionale una proposta di programma di governo, propone il numero e l'articolazione degli assessorati, propone i nominativi dei componenti della Giunta, indicando tra essi il Vicepresidente. L'elezione del Presidente della Giunta si effettua per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali assegnati e comporta l'approvazione delle proposte di programma di governo e il numero e l'articolazione degli asses-

sorati. Se alla terza votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, il Consiglio regionale decade.

L'approvazione della proposta contestualmente all'elezione del Presidente, prevista per ragioni di massima trasparenza, per appello nominale a maggioranza assoluta, agevola evidentemente la formazione di maggioranze stabili fra i Consiglieri.

Dopo l'elezione del Presidente della Giunta, su proposta del Presidente stesso, il Consiglio regionale con un'unica votazione elegge gli Assessori regionali e il Vicepresidente, garantendo la rappresentanza paritaria di genere. Nella Giunta potrà essere presente non più di un assessore "esterno".

Anche in questo caso l'elezione si effettua per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali assegnati.

E' importante sottolineare, inoltre, l'introduzione dell'istituto della "sfiducia costruttiva" tesa alla massima stabilità del governo. Il Consiglio regionale, infatti, può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, contenente l'indicazione: del candidato alla carica di Presidente della Giunta; del programma di governo; del numero e dell'articolazione degli assessorati; dei nominativi dei componenti della Giunta compreso il Vicepresidente. La mozione motivata di sfiducia costruttiva è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per appello nominale.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta regionale nonché il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Il Consiglio regionale può esprimere anche la sfiducia nei confronti di singoli Assessori sempre con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

L'approvazione della mozione di sfiducia, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per appello nominale, nei confronti di singoli Assessori, comporta la cessazione dalla carica degli stessi e l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Giunta fino all'elezione del nuovo Assessore.

Importante sottolineare che le dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri regionali comportano lo scioglimento del Consiglio regionale e le dimissioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta.

E' bene, inoltre, evidenziare che nella presente proposta di legge il numero di Consiglieri

viene ridotto a trenta ed è previsto che la Giunta regionale sia composta dal Presidente e da non più di sei Assessori compresi un eventuale Assessore “esterno” e il Vicepresidente.

Nella composizione della Giunta è assicurata la presenza paritaria di uomini e donne.

Si è voluto in tal modo rispettare il fondamentale principio di equilibrio di genere nella compo-

sizione degli organi politici per il raggiungimento di una democrazia paritaria, convinti che la scarsa presenza delle donne nelle istituzioni sia un segno di inefficienza del sistema.

Certi, inoltre, che il riequilibrio di genere, così come solennemente affermato in Costituzione (articoli 51 e 117), è principio cogente e non derogabile nemmeno per ragioni politiche.

**Art. 1***(Modifica all'articolo 6)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è aggiunto il seguente:

“2 bis. La legge regionale di cui al comma 2 in particolare individua, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica, un sistema elettorale che agevola la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche e assicura la rappresentanza delle minoranze.”.

**Art. 2***(Sostituzione dell'articolo 7)*

1. L'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 (Elezione del Presidente della Giunta e della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche tra i suoi componenti nella seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente del Consiglio medesimo e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione avviene sulla base di candidature presentate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio.

2. Prima della votazione il candidato alla carica di Presidente della Giunta:

- a) illustra al Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche una proposta di programma di governo;
- b) propone il numero e l'articolazione degli assessorati;
- c) propone i nominativi dei componenti della Giunta indicando tra essi il Vicepresidente.

3. L'elezione del Presidente della Giunta si effettua per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. Se alla terza votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche decade. La votazione sull'elezione del Presidente comporta l'approvazione delle proposte di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Dopo l'elezione del Presidente della Giunta, su proposta del Presidente stesso, il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche con un'unica votazione elegge gli assessori regionali. L'elezione si effettua per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.”.

**Art. 3***(Sostituzione dell'articolo 8)*

1. L'articolo 8 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 (Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Giunta)

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata contenente l'indicazione:

- a) del candidato alla carica di Presidente della Giunta;
- b) del programma di governo;
- c) del numero e dell'articolazione degli assessorati;
- d) dei nominativi dei componenti della Giunta compreso il Vicepresidente.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.”.

**Art. 4***(Sostituzione dell'articolo 9)*

1. L'articolo 9 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 (Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti degli assessori)

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche può esprimere la sfiducia nei confronti di singoli assessori mediante mozione motivata.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili

da parte del Presidente della Giunta fino all'elezione del nuovo assessore.

5. Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vicepresidente, il Presidente della Giunta indica un altro assessore che assume le funzioni di Vicepresidente.

6. L'elezione del nuovo assessore è effettuata su proposta del Presidente della Giunta per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.”.

#### **Art. 5**

*(Inserimento dell'articolo 9 bis)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge statutaria 1/2005 è inserito il seguente:

“Articolo 9 bis (Scioglimento del Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche)

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali comportano lo scioglimento del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche e le dimissioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta.”.

#### **Art. 6**

*(Sostituzione dell'articolo 10)*

1. L'articolo 10 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 (Morte, impedimento, dimissioni volontarie del Presidente e degli assessori)

1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalità di cui all'articolo 7. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Giunta e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e la carica di Presidente della Giunta è assunta dal Vicepresidente.

2. Le dimissioni del Presidente della Giunta sono presentate al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche, che le comunica al Consiglio nella prima seduta successiva e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio stesso da effettuarsi nella medesima seduta. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Giunta e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e la carica di Presidente della Giunta è assunta dal Vicepresidente. All'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede, entro sessanta giorni dalla data di pre-

sa d'atto delle dimissioni del Presidente, con le modalità di cui all'articolo 7.

3. Qualora le ipotesi di cui al comma 2 riguardino un assessore, il Presidente della Giunta assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo assessore. All'elezione del nuovo assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 9.

4. Qualora le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vicepresidente, l'assessore più anziano di età subentra nella carica di Presidente della Giunta fino all'elezione del nuovo Presidente.

5. Le dimissioni degli assessori o del Vicepresidente sono presentate al Presidente della Giunta che le trasmette al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche affinché le comunichi al Consiglio medesimo nella prima seduta successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio regionale delle Marche-Assemblea legislativa da effettuarsi nella medesima seduta. L'elezione del nuovo assessore si effettua secondo le modalità di cui all'articolo 9.”.

#### **Art. 7**

*(Modifica all'articolo 11)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche è composto da trenta consiglieri.”.

#### **Art. 8**

*(Modifica all'articolo 26)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge statutaria 1/2005 è abrogata.

#### **Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 27)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori compreso il Vicepresidente.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche può eleggere un assessore al di fuori dei propri componenti.

1 ter. Nella composizione della Giunta è assicurata la presenza paritaria di uomini e donne.”.

**Art. 10***(Modifiche all'articolo 29)*

**1.** Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 le parole: "alla proclamazione" sono sostituite dalle parole: "alla elezione".

**2.** La lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 della legge statutaria 1/2005 è sostituita dalla seguente:

"b) a partire dal verificarsi della circostanza di cui all'articolo 9 bis."

**3.** Il comma 3 dell'articolo 29 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2, il Presidente e la Giunta regionale esercitano i poteri limitati all'ordinaria amministrazione."

**4.** Il comma 4 dell'articolo 29 della legge statutaria 1/2005 è abrogato.